



**COMUNE DI CAGLI**  
Provincia di Pesaro e Urbino

---

**REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA  
RETTA DI INSERIMENTO DI ANZIANI, DISABILI,  
MINORI IN STRUTTURE PROTETTE**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 30 aprile 2013)

**I N D I C E**

**CAPO I**

**Principi generali**

Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento

**CAPO II**

**Assunzione dell'onere di integrazione delle rette di ricovero di anziani o disabili**

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Cause di esclusione

Art. 4 – Procedura per la richiesta dell'integrazione retta

Art. 5 – Istruttoria

Art. 6 – Concorso alla spesa dell'anziano / disabile

Art. 7 - Rendicontazione sull'utilizzo della quota per le spese personali

Art. 8 – Il donatario

Art. 9 – I soggetti civilmente obbligati

Art. 10 – Criteri di quantificazione della capacità economica dei donatori e dei soggetti civilmente obbligati e relative procedure

Art. 11 – Rivalutazione e riesame

**CAPO III**

**Assunzione dell'integrazione retta di inserimento di minori in strutture protette**

Art. 12 – Finalità e destinatari

Art. 13 – Quantificazione dell'onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento**

Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Cagli finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani e/o disabili in case protette, R.S.A. ed in case di riposo e di minori in strutture protette.

1. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definite retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero stabile presso case protette, R.S.A. ed in case di riposo, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta (art. 6 – comma 4 – della Legge n. 328/2000).
2. Il ricovero in struttura protetta rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio-economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.
3. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

## **CAPO II**

### **Assunzione dell'onere di integrazione delle rette di ricovero di anziani o disabili**

#### **Art. 2**

#### **Destinatari**

Gli interventi per l'integrazione delle rette sono rivolti ai soggetti:

- che siano residenti nel Comune di Cagli ed ai non residenti, limitatamente a quanto previsto dall' art. 6 comma 4 della Legge 8.11.2000 n 328 “ Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.

- che siano in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli e per i quali la (unità di valutazione dell'ASUR) abbia escluso l'attivazione delle altre possibili alternative proposte dalla rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani ( Assistenza Domiciliare ecc.).
- che siano nullatenenti. Non è ammissibile al contributo il proprietario di beni immobili o altri diritti reali e/o risorse economico-finanziarie di qualsivoglia natura, salvo che si renda disponibile alla donazione all'Amministrazione Comunale, tramite le procedure giuridiche da questa indicate.
- che siano privi di reddito o titolari di redditi di importo insufficiente a coprire l'intera retta;
- che abbiano i parenti tenuti per legge agli alimenti non in grado di provvedere al pagamento della quota parte del costo della retta non garantito dai redditi del richiedente, secondo i parametri individuati con apposito atto dalla Giunta Comunale.

### **Art. 3**

#### **Cause di esclusione**

- 1 Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:
  - a) la titolarità di risorse economiche (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali
  - b) l'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 c.c.) in grado di garantire l'integrazione della retta.
  - c) La proprietà di beni immobili (compresa la casa di abitazione), terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura il cui valore economico sia sufficiente al pagamento della retta, salvo l'applicazione dell'art. 6 del presente regolamento

### **Art. 4**

#### **Procedura per la richiesta dell'integrazione retta**

- 1 Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.
- 2 Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.
- 3 L'istanza deve essere corredata da:
  - a) ISEE dell'interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza individuato ai sensi del DLgs 109/1998 art. 2 comma 2 e successive modificazione ed integrazioni, e relativo ai redditi percepiti nell'anno precedente alla richiesta;
  - b) Dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) o documentazione attestante la

- situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;
- c) dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatari e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
  - d) dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
  - e) ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
- 4 La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente lettere a) e b) comporta rigetto dell'istanza.

## **Art. 5**

### **Istruttoria**

- 1 L'ufficio servizi sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:
- a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni incomplete o erronee;
  - b) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'assunzione dell'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale valutazione dell'ASUR da cui risulta la necessità del ricovero) ed economiche del beneficiario (ISEE relativo ai redditi dell'anno precedente e situazione economica dell'anno in corso),
  - c) Convoca i parenti civilmente obbligati per la valutazione della capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito secondo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento;
  - d) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti accessori;
  - e) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;

- f) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
  - g) raccoglie:
    - la sottoscrizione degli impegni di carattere economico da parte dei soggetti civilmente obbligati e dell'assistito medesimo anche con riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 – 8 – 9 – 10 del presente regolamento
    - la sottoscrizione dell'impegno dei soggetti civilmente obbligati a garantire direttamente (anche decidendo di ospitare l'anziano o disabile) le adeguate e necessarie prestazioni assistenziali definite nel progetto individuale in favore dell'assistito
  - h) relaziona in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso formulando una proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per l'assunzione del relativo provvedimento a cura del Responsabile.
2. In via del tutto eccezionale nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora a istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

## **Art. 6**

### **Concorso alla spesa dell'anziano / disabile**

1. La persona concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse economiche/finanziarie presenti e future tenuto conto delle dichiarazioni e degli impegni assunti in fase istruttoria.
2. Qualora la persona sia titolare di beni immobili e/o di altri diritti reali (compresa la casa di abitazione) e/o di risorse finanziarie di cui non ha l'immediata disponibilità, il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme necessarie all'integrazione della retta restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero / rivalsa.
3. Nel caso di cui al comma 2 l'assistito o chi lo rappresenta, nell'ambito dell'istruttoria diretta all'assunzione dell'integrazione da parte del Comune, deve assumere l'impegno formale ad utilizzare i beni immobili e/o le risorse finanziarie per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione. Pertanto, ai fini del diritto al contributo da parte del Comune, l'assistito o chi lo rappresenta dovrà procedere all'alienazione dell'immobile mediante vendita diretta o regalia a terzi e rivalsa ai sensi del Codice Civile o con la cessione al Comune il quale quantificherà il valore del bene attraverso

perizia giurata e ne usufruirà per il pagamento della retta fino ad esaurimento del valore stesso. Nel caso di regalia si applica quanto previsto al successivo art. 8.

4. Se l'assistito non è in grado di impegnarsi come previsto al comma 3 ed è privo di rappresentante legittimato o, se presente, questi è titolare di interessi contrastanti con quelli dell'assistito, il Comune, tramite i propri servizi sociali (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o di loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente autorità giudiziaria affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

## **Art. 7**

### **Rendicontazione sull'utilizzo della quota per le spese personali**

- 1 L'importo della quota spese personali a carico del Comune potrà essere aumentato per particolari situazioni, sulla base di precise e documentate motivazioni e solo dopo idonea valutazione a cura dell'Ufficio Servizi Sociali
- 2 Qualora la quota per le spese personali riservata all'assistito sia concretamente gestita da parenti e/o dalla struttura presso cui è inserito, questi dovranno rendicontare al Comune annualmente (entro Gennaio di ogni anno) in merito all'utilizzo di tale somma in favore dell'assistito.

## **Art. 8**

### **Il donatario**

1. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante secondo quanto previsto all'art. 437 del C.C. e si impegnerà per iscritto ad integrare la retta del donante fino ad un importo massimo pari al valore del bene regalato.

## **Art. 9**

### **I soggetti civilmente obbligati**

1. per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile e pertanto:
  - a) il coniuge
  - b) i figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali

- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti,
  - d) i generi e le nuore
  - e) il suocero e la suocera
  - f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali
2. Gli obbligati di cui al precedente comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.
  3. degli obbligati di cui al comma 1 viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.

### **Art 10**

#### **Criteri di quantificazione della capacità economica dei donatari e dei soggetti civilmente obbligati e relative procedure**

- 1 La capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito da parte dei soggetti civilmente obbligati è calcolata secondo le modalità stabilite periodicamente dalla Giunta.
  - 2 I soggetti civilmente obbligati partecipano al costo della retta di ricovero dell'assistito sottoscrivendo apposito impegno al versamento della quota definita ai sensi del comma precedente e all'aggiornamento della stessa conseguentemente all'applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT.
- In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al precedente comma 2 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati il Comune, laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

**Art. 11**  
**Rivalutazione e riesame**

- 1 Fermo restando l'aggiornamento in applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT, la situazione dell'assistito viene riesaminata a cura dell'Ufficio Servizi Sociali dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:
  - a) su attivazione dello stesso ufficio ogni qual volta vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione del caso diversa da quella iniziale
  - b) su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi e idonea a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta ;
  - c) su motivata richiesta dell'assistito.

**Capo II**  
**Assunzione dell'integrazione retta di inserimento di minori in strutture protette**

**Art. 12**  
**Finalità e destinatari**

1. Obiettivo primario dell'intervento è la tutela del minore.
2. Nel caso di minore il cui nucleo familiare versi in una situazione di temporaneo disagio viene data priorità a progetti assistenziali che consentono allo stesso la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio – economico e domiciliare alla famiglia, a forme di tutoraggio e accompagnamento educativo personalizzato del minore, a interventi educativi domiciliari e a forme di affidamento familiare diurno o residenziale.
3. Nel caso in cui, dopo aver esperito ogni altro possibile intervento o per le particolari problematiche rilevate, si concordi con la famiglia sulla necessità e utilità dell'inserimento del minore in adeguata struttura protetta (comunità), il Comune, su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente, dispone l'inserimento consensuale ai sensi della normativa vigente.

**Art. 13**  
**Quantificazione dell'onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta**

1. Relativamente ai minori per i quali l'inserimento in struttura protetta è disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, la relativa spesa è assunta dal Comune.
2. Nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta di cui al precedente art. 12 comma 3, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte delle famiglie la cui

capacità contributiva viene valutata secondo le modalità stabilite periodicamente dalla Giunta.

- 3 L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale titolare del caso e può essere inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
- 4 Il Comune può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente e/o di altri servizi specialistici pubblici da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.